

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, MISSERVILLE,
PONTONE e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1990

Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza
a favore degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. – 1. La previdenza forense ha avuta una prima manifestazione in Italia con la legge 13 aprile 1933, n. 406, estesa obbligatoriamente a tutti gli avvocati e procuratori iscritti negli albi. Successivamente, la legge 8 gennaio 1952, n. 6, ha istituito la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, che ha introdotto il regime «a capitalizzazione» (con iscrizione non obbligatoria), che, però, si è manifestato insoddisfacente, tanto da ricorrere al rimedio della penalizzante contribuzione di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 319, che d'altra parte ebbe il merito di determinare il reale interessamento partecipativo della categoria, che ha condotto alla riforma di cui alla

legge 20 settembre 1980, n. 576, successivamente integrata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175.

Il nuovo regime – a «ripartizione temperata» e con iscrizione obbligatoria – dopo quasi un decennio di sperimentazione piuttosto favorevole, ha parimenti manifestato alcune discrasie, e a volte vere ingiustizie (come rilevato anche in decisioni della Corte costituzionale), che occorre eliminare. In proposito, basta accennare alle ancora esistenti «basse pensioni», ed altresì a qualche eccesso nella contribuzione, nonostante l'accumulo di avanzi di gestione che si verifica annualmente, tanto che l'ammontare dei fondi disponibili ha raggiunto e superato i 1000 miliardi, mentre il

patrimonio immobiliare ha un valore di centinaia di miliardi di lire.

Il presente disegno di legge si propone di apportare una riforma equilibratrice, nell'intento che la previdenza forense rappresenti un pilastro concreto ed efficace della libertà ed indipendenza dell'avvocatura, ancorata e finalizzata alla realizzazione dovuta di una «solidarietà sociale», proiettata anche nel futuro come «patto di generazioni».

Autonomia della Cassa strutture e vigilanza

2. La Cassa esistente è alimentata esclusivamente dal contributo dei suoi iscritti, essendosi eliminate forme di indiretto finanziamento, come la marca «Cicerone» che è stata soppressa. Pertanto, grande è la sua responsabilità nei confronti dei suoi iscritti contribuenti, verso i quali deve adempiere all'obbligo dell'erogazione di trattamenti previdenziali ed assistenziali, che debbono rispondere a criteri anche economici essenziali, oltre che dignitosi e decorosi, nel rispetto della funzione pubblica di patrocinio nell'amministrazione statale della giustizia. L'oggetto unico primario ed il fine costituzionale della Cassa è quello della corresponsione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali; lo strumento di supporto e di manovra contabile finanziaria è la contribuzione degli iscritti; l'esercizio e la gestione amministrativa, vanno attuati responsabilmente attraverso i suoi organi, i quali debbono potere disporre con autonomia, sia pure rigorosamente controllata dal collegio dei revisori dei conti (e indirettamente dalla stessa Corte dei conti); occorrono anche congrui «interventi» ministeriali del Governo (attualmente svolti in diversa maniera e contemporaneamente dai Ministeri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, senza la dovuta coordinazione ed unificazione). Peraltro, la «vigilanza», non deve intendersi come «sostituzione» nell'emanazione dei provvedimenti di «amministrazione» (la qual cosa, oltre che essere una immotivata

deminutio, spesso costituisce fonte dannosa di intralci burocratici), ma deve essere esercitata sugli stessi atti amministrativi della Cassa sia pure con effetto di «visto di esecutorietà» o rilievi, in ristretti termini ragionevoli.

Al fine della responsabilità degli organi di amministrazione della Cassa per i suoi atti finanziari, viene proposto nel presente disegno di legge, in aggiunta a vari richiami di vigilanza per atti particolari, anche una norma generale del seguente tenore: «tutti i provvedimenti amministrativi dispositivi, di natura finanziaria e patrimoniale con carattere di normativa generale, sono adottati dal consiglio di amministrazione della Cassa, nei limiti di sua competenza, e subito trasmessi al collegio dei revisori dei conti ed al competente Ministero vigilante, per eventuali rilievi, in mancanza dei quali divengono definitivi nel termine di giorni trenta dal loro ricevimento» (articolo 12).

Trattamenti previdenziali e assistenziali

3. I trattamenti previdenziali riguardano:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di di inabilità;
- pensione di di invalidità;
- pensione di reversibilità;
- pensioni indirette.

Va premesso che l'argomento è strettamente connesso con quello della contribuzione, che segue. Infatti, il regime di previdenza «a ripartizione» esclude per sua natura la «capitalizzazione». Per quanto riguarda la Cassa vige la «ripartizione temperata», nel senso della «riserva di garanzia», che attualmente è estesa a tre anni (articolo 9 del disegno di legge), ivi dovendosi comprendere non soltanto i trattamenti pensionistici, bensì ogni altro obbligo anche assistenziale e - bene inteso - tutti gli oneri di amministrazione e gestionali. Peraltro, a sopperirvi, concorrono anche le entrate di non trascurabile rilevanza derivanti dal patrimonio immobiliare.

La materia è trattata agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente disegno di legge, in relazione ai quali appare opportuno mettere in evidenza qualche particolare tema:

In evoluzione, si deve tendere a migliorare i trattamenti pensionistici. A tale proposito, si propone che il coefficiente della media reddituale professionale (ora fissato nell'1,50 per cento dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 576 del 1980), per il calcolo della pensione, sia portato al maggiore limite preprogrammato dell'1,75 per cento (articolo 1, comma 1).

Parimenti per quanto riguarda la rivalutazione dei redditi, si propone di considerare il 100 per cento (articolo 10, commi 1 e 2), invece dell'attuale 75 per cento (articolo 15, terzo comma, della legge n. 576 del 1980); ugualmente si prevede per la rivalutazione dei trattamenti delle pensioni erogate dalla Cassa (articolo 11).

Le pensioni di reversibilità vanno adeguate, con particolare riguardo anche all'esistenza di figlio e della loro posizione socio-economica di autosufficienza; infine, non può essere negletto nelle pensioni indirette il concorso di eventuali ascendenti o collaterali, già viventi a carico del *de cuius* (articolo 6).

Oltre quanto indicato in precedenza, nel quadro di una evoluzione migliorativa assume somma rilevanza il problema delle «basse pensioni», che spesso è anche la conseguenza del fenomeno delle cosiddette «pensioni d'annata». A parte la loro inadeguatezza sotto il profilo del decoro e della dignità, tale situazione rappresenta un vero assurdo assoluto, in contrasto con le sempre più favorevoli condizioni finanziarie e patrimoniali della Cassa, la quale eroga «basse pensioni» (anche se esse sono il frutto di un eccessivo rigore formale dell'attuale normativa di legge e di regolamenti), e per converso denuncia annualmente avanzi di gestione di qualche centinaio di miliardi di lire, con conseguente disponibilità liquida attuale di oltre un migliaio di miliardi di lire.

A tale proposito - come dalla normativa di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del disegno di legge nelle sue varie articolazioni - il tema

fondamentale è quello della «pensione minima base», la quale - sia pure per spirito di «solidarietà in patto tra generazioni» - non va fraintesa a titolo caritatevole mutualistico, bensì per la giusta considerazione verso i corrisposti contribuiti, nelle misure programmate dalla Cassa secondo previsioni reddituali minime dalla medesima fissate, che superano e oltrepassano le eventuali diverse minori dichiarazioni, che la Cassa non considera semplicemente frutto di evasione da parte degli iscritti. Va rilevato che la Cassa fonda l'obbligo contributivo su una misura maggiore da essa stessa fissata.

Attualmente il contributo annuo soggettivo minimo è di lire 1.420.000 e quello integrativo (obbligatoriamente dovuto) è di lire 420.000: si ha dunque un totale di lire 1.840.000 annue, che rappresenta la minima contribuzione a carico di ogni iscritto. Ciò corrisponde a un reddito lordo presunto di lire 21.200.000 annue, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge n. 576 del 1980, se rapportato al solo contributo soggettivo minimo, mentre se rapportato al contributo globale il reddito lordo presunto sale a 27.000.000 annue. Entrambi i due redditi hanno una logica consequenzialità ai fini previdenziali, per stabilire la pari misura annua di «pensione minima base», suddivisa in tredici rate.

Il più appropriato è rappresentato dal reddito derivante dal contributo globale, attualmente di lire 1.840.000 con la risultante dell'importo di ciascuna rata (lire $1.840.000 \times 15:13$) di lire 1.645.000;

Anche per quanto riguarda l'ammontare massimo di trattamento previdenziale da parte della Cassa, invece che affidarsi a «tetti eterogenei», appare opportuno contenere l'importo massimo a tre volte la somma della «pensione minima base» (articolo 1, comma 3), anche per lasciare spazio a iniziative integrative individuali privatistiche. Correlativamente viene contenuto il massimale della contribuzione soggettiva, sino a sei volte il contributo minimo soggettivo (articolo 7).

Il relativo calcolo risulta dal seguente prospetto:

a) nel caso del contributo minimo soggettivo (lire 1.645.000×3), tredici rate di lire 4.935.000 cadauna;

b) nel caso del contributo globale, soggettivo e integrativo (lire 2.200.000×3), tredici rate di lire 6.360.000 cadauna.

Anche per l'ammontare massimo della pensione vale l'indicazione cautelativa di prima attuazione, mantenendo in ogni caso uniformità di criterio esecutivo della pensione minima base, e della contribuzione adottata.

4. Per quanto concerne l'assistenza il presente disegno di legge ritiene conferente e fa propria l'articolazione formulata nel disegno di legge n. 1348 presentato nel corso di questa X legislatura dal presidente della Commissione giustizia, senatore Covi, e da altri senatori.

Contributi

5. La contribuzione, sia soggettiva e sia integrativa, così come correlata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 576 del 1980, costituisce lo strumento che la Cassa deve utilizzare periodicamente per potere disporre dei mezzi finanziari necessari al soddisfacimento degli impegni delle erogazioni previdenziali ed assistenziali.

Ai sensi degli articoli 7 ed 8 il presente disegno di legge prevede un contributo soggettivo normale del 10 per cento sul reddito, con prefissione di un minimo ed altresì un tetto massimo di sei volte il minimo.

Gli organi competenti della Cassa regoleranno il flusso secondo le esigenze.

Il contributo integrativo (che costituisce un aggravio per gli iscritti ed anche di lavoro per la Cassa) potrà essere eliminato a tempo debito, unificando così la contribuzione ed anche alleviandola.

Una situazione particolare è rappresentata da coloro che, per ragioni varie (non semplicemente volontarie), non raggiungono la necessaria iscrizione e contribuzione.

Ritenuto non valido che si debba procedere a restituzione di contributi, regolarmente incassati - i quali per il relativo periodo hanno spiegato efficacia per ogni

eventualità e provvidenza da parte della Cassa - si ritiene che dopo un minimo di iscrizione e contribuzione di dieci anni (come nei casi di inabilità), la Cassa debba erogare i trattamenti previdenziali in proporzione degli anni validi (articolo 13), ad evitare il danno grave di negazione della pensione per inefficacia di qualche annualità a seguito di postumi accertamenti.

Disposizioni varie e finali

6. Vi sono infine alcuni articoli di disposizioni varie e finali:

a) Elezioni del comitato dei delegati (articolo 15).

Attualmente partecipano solo gli iscritti alla Cassa (per la maggior parte futuri pensionati) e ne rimangono esclusi altri ai quali non può negarsi, avendone anzi maggiore, l'interesse alla sana gestione della Cassa.

Tali esclusi sono:

1) gli avvocati e procuratori, già iscritti, non più esercenti ma tuttora «pensionati»;

2) i titolari di pensioni di reversibilità e indirette.

Tali esclusioni appaiono ingiustificate e quindi ingiuste, atteso che le predette persone hanno innegabile interesse legittimo, anche di tutela dei loro diritti previdenziali ed assistenziali. Si chiede, pertanto, la loro ammissione nel Comitato dei delegati (articolo 15).

b) Iscritti al cessato Ente di previdenza. A costoro non può essere negato un riconoscimento, particolarmente perchè la Cassa ha ereditato il patrimonio del precedente ente, e specifici benefici in loro favore emergono dai lavori parlamentari relativi all'istituzione della nuova Cassa.

L'articolo 16 del disegno di legge mira a rendere doverosamente giustizia agli interessati, specialmente se si consideri che gli interessati costituiscono una entità non rilevante per un relativo onere è assai modesto.

c) Norma transitoria (articolo 22).

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge di riforma n. 576 del 1989, evidentemente perplessa sui prevedibili risultati, con eccesso di cautela (ora rivelata-
si ingiusta) manca della doverosa norma transitoria; e ciò inspiegabilmente perchè, trattandosi di variare il regime, si sarebbe dovuto fissare il criterio di transito tra il passato ed il nuovo, in unica uniforme

gestione da parte della stessa Cassa. A tale difetto non può non rimediarsi, attraverso le dovute riliquidazioni, quanto meno nei confronti di coloro che sono tuttora interessati, anche se pochi.

7. Per le considerazioni di cui sopra, si auspica l'approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensione di vecchiaia)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei redditi professionali dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione».

2. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10».

3. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione minima è pari a quindici volte l'importo del contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare di decorrenza della pensione. Nel suo massimo la pensione non può superare tre volte quella minima».

4. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono soppressi.

5. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto a supplementi a cadenza biennale, nonchè al momento della cessazione. Il supplemento è calcolato, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al terzo comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento con l'applicazione delle disposizioni del secondo e del terzo comma».

6. Il nono comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è soppresso.

Art. 2.

(Pensioni di anzianità)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è soppresso.

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«La determinazione della pensione è fatta seguendo i criteri di cui all'articolo 2».

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 30 settembre 1980, n. 576, è soppresso.

Art. 3.

(Pensione di inabilità)

1. Al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono soppresse le parole: «da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo».

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli

anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione è determinata con l'applicazione dell'articolo 2».

3. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è soppresso.

Art. 4.

(Pensione di invalidità)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 5 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:

«La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora la sua capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, od anche quando le cause invalidanti preesistano, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità influenti sulla riduzione di capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è così determinata:

- 1) 50 per cento di quanto fissato all'articolo 4, terzo comma, nel caso di riduzione della capacità al 50 per cento;
- 2) 70 per cento di quanto fissato all'articolo 4, terzo comma, se la capacità è ridotta a meno di un terzo;
- 3) la misura risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma, in caso di cancellazione dall'albo».

Art. 5.

(Accertamenti di inabilità ed invalidità)

1. L'articolo 6 della legge 20 settembre 1980 n. 576, è sostituito dal seguente:

«Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamenti adottati dal Comitato dei delegati».

Art. 6.

(Pensione di reversibilità e indiretta)

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980 n. 576, già sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di decesso dell'avente diritto, le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti (coniuge, figli minorenni o non autosufficienti, ascendente e collaterali a carico), nelle seguenti misure e modalità di concorso, riferite alla pensione diretta maturata:

a) la misura a favore del coniuge è pari all'80 per cento; in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a carico, la misura è del 90 per cento nel caso di un figlio solo, e del 100 per cento nel caso di più figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, la misura della pensione a favore dei figli è rispettivamente dell'80 per cento nel caso di un solo figlio, del 90 per cento nel caso di due figli, del 100 per cento nel caso di tre o più figli;

c) nel caso di concorso di ascendenti collaterali, la quota ad essi spettante in parti uguali con diritto di accrescimento è del cinque per cento per ciascuna unità sino ad un massimo complessivo del venticinque per cento in prededuzione».

2. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è soppresso.

3. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«La pensione indiretta spetta ai superstiti del dante causa senza diritto a pensione, sempre che questi abbia maturato 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, nelle percentuali di cui al primo comma in una misura determinata in base alle disposizioni dell'articolo 2 come per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità in ogni caso maturata».

4. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità, con esclusione del praticantato, anche se l'iscrizione è cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta in data anteriore a tre anni rispetto al decesso».

5. All'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

«L'ammontare complessivo della pensione di reversibilità od indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal comma terzo dell'articolo 2».

Art. 7.

(Contributo soggettivo)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:

«Il contributo soggettivo obbligatorio a carico dell'iscritto agli albi professionali, tenuto alla iscrizione alla Cassa, è pari al dieci per cento del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dello IRPEF, e dalle successive definizioni, sino all'importo massimo di sei volte il contributo minimo soggettivo.

Il contributo minimo soggettivo è determinato dal Consiglio di amministrazione della Cassa in soddisfazione dell'importo reddituale fissato dalla stessa Cassa per l'iscrizione in correlazione alle condizioni finanziarie e patrimoniali della Cassa».

2. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi primo e secondo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o

degli avvocati e all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. L'obbligo del contributo minimo soggettivo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, mentre il normale contributo soggettivo è dovuto, nella misura del 3 per cento del reddito, dall'anno solare successivo al compimento del settantesimo anno di età».

Art. 8.

(Contributo integrativo)

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono soppresse le parole:

«A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

2. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è soppresso.

Art. 9.

(Fondo di garanzia)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 12 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già modificati dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, sono sostituiti dal seguente:

«Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno tre annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di tale fondo è fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa in sede di bilancio preventivo, previo parere del collegio dei revisori dei conti».

Art. 10.

(Rivalutazione dei redditi)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576 sono sostituiti dai seguenti:

«La entità dei redditi da prendere a base negli occorrendi calcoli, è rivalutata annualmente ad ogni effetto secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'ISTAT.

A tale fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione».

Art. 11.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sono sostituiti dal seguente:

«Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentate in proporzione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il Comitato dei delegati e previo parere del collegio dei revisori dei conti, anche per quanto concerne l'eventuale occorrendo adeguamento dei contributi e le decorrenze».

Art. 12.

(Provvedimenti finanziari e vigilanza)

1. Tutti i provvedimenti amministrativi dispositivi, di natura finanziaria e patrimo-

niale, con carattere di normativa generale, sono adottati dal consiglio di amministrazione della Cassa, nell'ambito della sua competenza, e subito trasmessi al collegio dei revisori dei conti ed al Ministero vigilante, per eventuali rilievi, in mancanza dei quali divengono definitivi nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento».

Art. 13.

(Contribuzioni e prestazioni parziarie)

1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Nel caso che per qualsiasi causa non sia stato maturato il requisito dei prescritti anni di iscrizione alla Cassa per conseguire il diritto a trattamento di pensione:

a) coloro che hanno maturato almeno dieci anni di iscrizione hanno diritto ad un trattamento pensionistico ridotto della misura proporzionata tra gli anni previsti di iscrizione e gli anni maturati;

b) non si fa luogo a restituzione dei contributi versati;

c) eventuali contributi ancora dovuti, e relativi accessori, sono detratti dal trattamento pensionistico;

d) la Cassa ha facoltà di procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico attraverso indennizzo *una tantum* in calcolo di capitalizzazione».

Art. 14.

(Erogazioni a titolo assistenziale)

1. L'articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è abrogato.

Art. 15.

(Fondi destinati all'assistenza)

1. L'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa è destinato all'assistenza ordinaria di cui all'articolo 16, comma 2.

2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 16, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 17, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 18, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

Art. 16.

(Assistenza a chi versa in stato di bisogno)

1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

- a) iscritti alla Cassa;
- b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, o hanno versato contributi personali in base a legge precedenti ad essa;
- c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;
- d) familiari di persone appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c), già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere del Consiglio dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 15, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il tratta-

mento di assistenza per stato di bisogno può esse deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio dell'ordine. Nei regolamenti di cui all'articolo 19 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Art. 17.

(Assistenze indennitarie)

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; il puerperio è considerato impedimento assoluto all'attività per tre mesi, salvo il caso di complicazioni patologiche che portino ad un più lungo periodo di interruzione effettiva. In tutti questi casi l'indennizzo, se concesso, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci anni, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, al 100 per

cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) della citata legge n. 576 del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate dal Comitato dei delegati. Nei regolamenti di cui all'articolo 6 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal Comitato dei delegati.

Art. 18.

(Altre provvidenze)

1. Il Comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di borse di studio, contributi funerari od altre provvidenze, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nel comma 1 dell'articolo 16.

Art. 19.

(Regolamenti)

1. Il Comitato dei delegati può specificare, con suoi regolamenti, le modalità e procedure delle assistenze previste nella presente legge.

Art. 20.

(Elezione del Comitato dei delegati)

1. L'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali è eletto dai professionisti iscritti alla Cassa, nonché dai

titolari in atto di trattamenti pensionistici di reversibilità e indirette. Nel caso di pensioni plurime derivanti dallo stesso dante causa tutti gli interessati sono rappresentati da un unico mandatario tra loro prescelto con atto autentico oppure con verbale redatto avanti il direttore generale della Cassa».

Art. 21.

(Trattamenti previdenziali)

1. Tutti gli avvocati e procuratori hanno eguale diritto al trattamento pensionistico più favorevole, prescindendo dalla data di liquidazione della pensione.

2. I beneficiari delle pensioni corrisposte dalla Cassa agli avvocati e procuratori che abbiano raggiunto i trenta anni di iscrizione, hanno diritto alla riliquidazione della pensione con gli stessi criteri, norme e modalità previsti per chi raggiunga per la prima volta il diritto a pensione secondo le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificata dalla legge 2 marzo 1983, n. 175.

Art. 22.

(Norma transitoria)

1. La legge 20 settembre 1980, n. 576, in quanto ancora applicabile, si interpreta sulla base di quanto disposto dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e dalla presente legge.

2. La Cassa provvede di ufficio a riliquidare le pensioni, secondo i criteri derivanti dalla presente legge.